

## Processo Telematico in Cassazione, a che punto siamo?

di Pierpaolo Gori

*consigliere della Corte di Cassazione*

Sommario: 1. Cronoprogramma e pandemia. - 2. Il fronte dei depositi degli atti introduttivi e successivi da parte degli Avvocati. - 3. Il fronte del Desk del consigliere. - 3.1 L'importanza delle funzionalità telematiche della VI sezione. - 4. Precondizioni per il successo del processo telematico presso la Suprema Corte. - 5. Intermodalità con gli altri processi telematici già esistenti: Amministrativo e Contabile (funzione regolatrice della giurisdizione) e Tributario (funzione di legittimità). - 6. Proiezioni sul processo penale telematico.

Abstract:

*Quando chiedo ad un avvocato che si confronta con il processo telematico un suggerimento per migliorare il sistema, la risposta è sempre la stessa: l'adozione di un processo telematico unico per tutte le giurisdizioni. Invece, quasi a fargli dispetto, ogni giurisdizione in Italia ha il suo processo telematico: il fratello maggiore è PCT in primo e secondo grado civile, secondogenito è PAT davanti al giudice amministrativo, quindi ha visto la luce il giovane GIU.DI.CO. per la magistratura contabile e poi è stata la volta del neonato PTT per il giudice tributario in primo e secondo grado. Ora, per la gioia del giudice penale, sta muovendo i primi passi PPT. Manca poco al parto di un sesto fratello, lungamente desiderato? O piuttosto il processo telematico presso la Corte di Cassazione sarà una costola del PCT che, unico tra i fratelli, per le funzioni stesse della Corte dovrà imparare a parlare presto con ciascuno di loro? E a quando il lieto evento?*

### **1. Cronoprogramma e pandemia.**

La sfida era e resta molto impegnativa. Non si può non riconoscere l'apporto dato in questo anno di pandemia da parte di colleghi, ingegneri, personale tecnico ed amministrativo - sia nelle strutture centralizzate presso il Ministero della Giustizia che decentrate sul territorio - alla celebrazione delle udienze da remoto per

contenere i rischi di contagio negli uffici giudiziari senza paralizzare la giurisdizione e così tenere in piedi uno dei pilastri dello stato di diritto.<sup>1</sup> Al tempo stesso, è proseguita l'informatizzazione del processo in settori in cui non era ancora compiuta, non solo con innovativi interventi sul versante penale, dal decollo dell'archivio digitale delle intercettazioni (ADI) all'introduzione dei primi segmenti di processo penale telematico (PTT) del portale del deposito telematico degli atti penali, ma anche in alcune aree del diritto civile non ancora coperte dal PCT.<sup>2</sup> Nondimeno le difficoltà di questi giorni nel funzionamento di fondamentali applicativi come Consolle, da anni fulcro e strumento indispensabile del processo civile telematico (PCT) in tutti gli uffici di merito, e lo stesso accesso via Italgireweb alla banca dati del Centro elettronico di documentazione (CED), il principale database di sentenze attualmente a disposizione di ciascun giudice ordinario, fa riflettere sulla affidabilità di questi ormai indispensabili strumenti di lavoro.

E' chiaramente percepibile la necessità di assicurare adeguate risorse destinate all'investimento per la digitalizzazione della giustizia su un arco temporale pluriennale<sup>3</sup>, per colmare i ritardi maturati negli anni. Emblematico è il caso del PCT in Cassazione che, dopo un decennio dalla sua prima introduzione nel merito con l'esperienza dei decreti ingiuntivi telematici e che poi, via via, ha coperto quasi tutti i settori della giurisdizione civile, ancora stenta a decollare nonostante l'importante impulso dato della nuova Prima Presidenza della Corte,<sup>4</sup> ben rappresentato dall'inaugurazione di una nuova stagione di Protocolli di intesa per la telematizzazione del processo civile di legittimità e per la transizione al digitale degli

---

<sup>1</sup> Per una comparazione tra Italia e Paesi Bassi sull'uso della videoconferenza quale strumento per la celebrazione delle udienze penali e civili durante la pandemia e sui profili di criticità avuto riguardo per i diritti fondamentali dell'Unione Europea e i diritti umani CEDU, si rinvia a Gori, P., Pahladsingh, A. *Fundamental rights under Covid-19: a European perspective on videoconferencing in court*. ERA Forum 21, 577 e ss. (2021); nell'ambito del medesimo volume del Journal of the Academy of European Law si segnala anche, con riferimento più specificamente alla tutela della privacy, M. Kedzior, *The right to data protection and the Covid-19 pandemic: the European approach* e, con riferimento alla compatibilità delle misure straordinarie con la Convenzione EDU, S. Jovicic, *Covid-19 restrictions on human rights in the light of the case-law of the European Court of Human Rights*.

<sup>2</sup> Per l'applicazione del PCT a nuovi settori nella volontaria giurisdizione, cfr. D. Pellegrini, *L'Amministrazione di sostegno al tempo del Covid 19*, in *La nuova procedura civile*, 2, 2020.

<sup>3</sup> Cfr. legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicato in G.U. il 31 dicembre 2020; al momento non risultano assicurati gli incoraggianti elementi emergenti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Next Generation Italia, approvato dal Consiglio dei ministri in data 12 gennaio 2021 reperibile [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it), ultimo accesso 22 gennaio 2021, e che fa riferimento a circa due miliardi di stanziamento per l'innovazione organizzativa della giustizia, oltre al miliardo e milioni previsti dalla Legge di Bilancio. Per un primo commento, L. Biarella, *Recovery plan: il capitolo giustizia*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), ultimo accesso 22 gennaio 2021;

<sup>4</sup> Cfr. P. Curzio, intervento registrato al Webinar del 10 ottobre 2020, *Gli istituti del Processo Telematico nell'ambito della comune matrice del CAD*, in <https://www.processociviletelematico.it>, ultimo accesso 22 gennaio 2021.

atti dei processi civili in Corte. Inoltre, nei mesi scorsi vi è stato un significativo incremento della frequenza e delle occasioni di scambio tecnico e di confronto tecnico tra società appaltatrice, DGSIA, CED, RID e amministrativi verso l'obiettivo, da un lato, di assicurare l'efficiente consultazione del fascicolo telematico, scrittura e deposito dei provvedimenti tramite il Desk del consigliere, l'omologo di legittimità della Consolle del magistrato con alcune significative peculiarità.<sup>5</sup> Dall'altro lato è in corso la sperimentazione del deposito telematico degli atti introduttivi e successivi da parte degli avvocati anche grazie al contributo, oltre alla Corte, Procura Generale e Ministero della Giustizia, anche dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio Nazionale dell'ordine Forense e dell'Organismo Congressuale Forense.<sup>6</sup>

La fase sperimentale del deposito degli atti, iniziata il 26 ottobre 2020 - e cui ha aderito purtroppo un numero non molto elevato di avvocati cassazionisti - sotto la supervisione di un team di referenti, ha riscontrato nell'arco di mesi diversi problemi di funzionalità sia per codici errori revisionati sia nella fase di accettazione del deposito e correzione da parte della Cancelleria. Il cronoprogramma concordato in ottobre nel Protocollo d'intesa prevedeva che il 15 gennaio 2021 sarebbe dovuto intervenire il decreto ministeriale<sup>7</sup> per l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, mentre in tale data sul PST Giustizia sono stati diffusi nuovi schemi XSD per i depositi, poi messi produzione, a conferma che la sperimentazione non si è ancora positivamente conclusa e, probabilmente, richiederà la produzione di ulteriori aggiustamenti.<sup>8</sup> Inoltre, tra la fine del 2020 e i primi del 2021 si sono riscontrate anche difficoltà da parte della Cancelleria nell'accettare il deposito cartaceo di atti già inviati telematicamente, attraverso lo sportello appositamente dedicato, poi risolti.

A cascata, non essendo stato adottato il decreto ministeriale sull'obbligatorietà, non è ancora iniziata la fase del deposito facoltativo degli atti introduttivi di parte,

---

<sup>5</sup> Cfr., *infra*, § 3 del presente contributo.

<sup>6</sup> Protocollo d'intesa per l'avvio del Processo Telematico presso la Corte di Cassazione, 15 ottobre 2020; il Protocollo d'Intesa per la digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di Cassazione è stato poi integrato il 19 novembre 2020, documenti reperibili in <https://www.cortedicassazione.it>, ultimo accesso 22 gennaio 2021.

<sup>7</sup> L'art. 16 bis, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modificazioni in legge n.221 del 2012 dispone: "*Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.*"

<sup>8</sup> I nuovi schemi XSD tengono conto anche del fatto che nel frattempo è intervenuta la revisione del registro delle pubbliche amministrazioni ex art.28 del d.l. 76 del 2000.

inizialmente prevista dal 16 gennaio 2021 al 16 aprile 2021 ed è concreta la prospettiva che anche il passaggio ulteriore del deposito obbligatorio, previsto dal 17 aprile previa modifica normativa venga differito di alcune settimane.<sup>9</sup> Il differimento del deposito obbligatorio è d'altro canto la spia del fatto che, se ancora non conclusa, la sperimentazione sta progredendo con la soluzione delle criticità emerse attraverso le necessarie modifiche evolutive ed è certo auspicabile che l'obbligatorietà del deposito telematico intervenga quando il sistema di ricezione degli atti sarà sicuro, e sarà completa la formazione di avvocati, cancellieri e consiglieri, non semplicemente sul piano tecnico.

## **2. Il fronte dei depositi degli atti introduttivi e successivi da parte degli Avvocati.**

Molti avvocati cassazionisti evidenziano come, a fronte di un incentivo alla transizione telematica, consistente nella riduzione dei costi del deposito cartaceo e nell'eliminazione dei rischi sanitari connessi, la posta in gioco sia per loro altissima perché nella fase iniziale del deposito obbligatorio degli atti introduttivi e successivi è concreta la possibilità di errori negli adempimenti tecnici in sede di deposito.<sup>10</sup> E' in loro fresca la memoria dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico avanti ai Tribunali il 30 giugno del 2014,<sup>11</sup> quando per i magistrati Consolle era una realtà già da tempo, sin dai decreti ingiuntivi telematici del 2009, e questo ha consentito loro una maggiore gradualità di assimilazione e formazione. Rammentano inoltre le iniziali decisioni dei Tribunali che sanzionavano con grande rigore formale quegli errori, interpretazioni in un secondo momento evolute.

Viene ad esempio in mente la questione relativa all'applicabilità del secondo comma dell'art. 23 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD)<sup>12</sup> a documenti informatici depositati nel giudizio di legittimità - compreso il provvedimento impugnato - risolta solo nel 2019 per effetto della sentenza n.8312 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale ha chiarito che, allorquando manchi una dichiarazione di conformità sul provvedimento notificato a mezzo Posta elettro-

---

<sup>9</sup> Cfr. D. Ferrara, *In Cassazione Iter On Line. Operativi gli schemi per i depositi degli atti*, in Italia Oggi 19 gennaio 2021.

<sup>10</sup> Si pensi all'utilizzo delle quattro PEC e dei formati riconosciuti previsti, al rispetto di capacità per la singola busta ai sensi dell'art. 51 del d.l. n. 90 del 2014 e all'invio successivo di ulteriori buste ai fini della tempestività, considerato che il fascicolo di legittimità che reca con sé anche quello di appello.

<sup>11</sup> Cfr. art. 44 del d.l. n. 90 del 2014. Il deposito obbligatorio dal 30 giugno del 2015 è stato esteso anche ai processi di secondo grado davanti alle Corti di Appello.

<sup>12</sup> Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. n. 235/2010.

nica certificata (PEC), sul ricorso o sulla relata, l'assenza di contestazione impedisce la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.<sup>13</sup> Già adesso presso la Corte di Cassazione si pongono questioni di valutazione dell'ammissibilità di memorie illustrative ex art. 380-bis. cod. proc. civ. trasmesse via PEC al di fuori dell'arco temporale di applicazione del Protocollo d'intesa<sup>14</sup> non essendo ancora stato esteso alla Corte il processo telematico.<sup>15</sup>

Un esplicito fondamento di diritto positivo a sostegno della validità della trasmissione di atti successivi, come le memorie autorizzate, tramite PEC senza deposito cartaceo è ora dato dall'art.23 comma 8 bis del d.l. n.137 del 2020 "decreto ristori" convertito in legge legge 18 dicembre 2020, n. 176,<sup>16</sup> dettata - nel quadro del contrasto alla pandemia al fine di favorire la celebrazione dei processi - con riferimento ai ricorsi da trattarsi in pubblica udienza, ma è ragionevole ritenere che possa attagliarsi anche alla semplificata adunanza camerale, la quale ha già dato prova di adattamento alla celebrazione da remoto in videoconferenza.<sup>17</sup> L'adunanza camerale infatti, come noto, sin dalla sua introduzione<sup>18</sup> è stata utilizzata per la decisione di buona parte dei ricorsi civili diventando il rito ordinario per la loro trattazione non solo davanti alla Sezione VI (filtro) ma anche nelle Sezioni semplici civili, tendenza ulteriormente accentuata con l'introduzione nel corso del 2020 della loro celebrazione da remoto,<sup>19</sup> preclusa in assenza di processo civile telematico per le udienze pubbliche di cui all'art.375 cod. proc. civ..

Impensierisce il fatto che, a differenza dei gradi di merito nei quali gli Uffici si sono confrontati con l'introduzione del processo telematico gradualmente nell'arco di anni, l'introduzione del PCT presso la Corte di Cassazione secondo il

---

<sup>13</sup> Dalla pregevole sentenza sono state ricavate quattro massime redatte dal CED, si rinvia in particolare a due di esse, la Rv. 653597 - 02 e la Rv. 653597 - 03.

<sup>14</sup> Protocollo d'intesa del 9 aprile 2020, sottoscritto tra la Corte e il CNF che ha esaurito i suoi effetti il 31 luglio 2020.

<sup>15</sup> Cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28175 del 2020 è per la condivisibile conclusione nel senso dell'ammissibilità della memoria. La decisione applica il principio di strumentalità delle forme, desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. Cass., Sez. U, 3/11/2011, n. 22726; Cass., sez. U,18/04/2016; n. 7665; Cass., sez. 2, 12/05/2016, n. 9772.

<sup>16</sup> La previsione normativa, introdotta in sede di legge di conversione, per la parte che interessa prevede: *"Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata."*

<sup>17</sup> Cfr. R. Frasca, *Note sull'adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di Coronavirus*, maggio 2020, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), ultimo accesso 22 gennaio 2021.

<sup>18</sup> Ad opera del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in l. 25 ottobre 2016, n. 197.

<sup>19</sup> Sia consentito il rinvio a P. Gori, *Covid-19: la Cassazione apre alle udienze da remoto*, in *Questione Giustizia*, Marzo 2020, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), ultimo accesso 22 gennaio 2021.

cronoprogramma - quantunque in parte differito dalle criticità sin ora riscontrate - prevede comunque tempi ristretti per l'obbligatorietà che imporrebbe una serrata organizzazione della formazione di cancellieri e consiglieri, tenuto conto del fatto che un'eventuale decisione di inammissibilità dell'atto digitale - soprattutto se introduttivo - in sede di legittimità è difficilmente rimediabile in via ordinaria attraverso l'impugnazione.<sup>20</sup>

### **3. Il fronte del Desk del consigliere.**

Gli atti introduttivi e successivi dal lato avvocato costituiscono solo uno dei due fronti su cui sta lavorando la sperimentazione in corso. Il deposito telematico infatti, se assolve correttamente alla sua funzione, accettato e corretto dal cancelliere, consente la visibilità del documento elettronico nel fascicolo telematico al consigliere attraverso il Desk. Questo applicativo è sviluppato, per conto della Direzione dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia (DGSIA), dalla società appaltante Net Service (Gruppo Finmeccanica). L'applicativo è ingegnerizzato - come già la Consolle del magistrato del PCT in uso nei gradi di merito - a partire dalla PEC, ma, a differenza di Consolle che è concepita per un lavoro in ufficio e talvolta all'esterno, il Desk è specularmente pensato per operare in un luogo di studio e lavoro di regola al di fuori della Corte, sia in quanto la Cassazione è giurisdizione nazionale composta da magistrati provenienti da tutta Italia, sia per la penuria di spazi fisici interni al palazzo di piazza Cavour e, per tale ragione, il dispositivo è pensato per essere costantemente aggiornato da remoto via web e soprattutto per operare con firma senza smart card.<sup>21</sup>

Se è senz'altro positiva la concezione del Desk "web oriented", l'architettura del sistema poggiante sulla PEC a base CAD (Codice amministrazione digitale) certo nel breve termine ha il pregio della continuità con il sistema in uso del merito, ma purtroppo è una soluzione non più tecnologicamente avanzata. I depositi a mezzo PEC sono un servizio elettronico di recapito certificato ma non qualificato, con il difetto di richiedere il passaggio di volumi rilevanti di dati attraverso 4 distinte fasi, tra accettazione e consegna. Ciò comporta la necessità di frequenti aggiornamenti evolutivi per garantirne il corretto funzionamento che, come ben noto negli

---

<sup>20</sup> In particolare, errori da parte degli avvocati cassazionisti in materia tributaria saranno assai probabili nella fase iniziale dell'obbligatorietà del processo telematico in Corte per la significativa differenza di applicativo e di formalità esistenti tra il processo telematico tributario (PTT) e il PCT, cfr. *infra*, il § 5 del presente documento.

<sup>21</sup> La scelta ministeriale di consentire al magistrato l'accesso al Desk senza la necessità di una smart card è certo una innovazione apprezzabile, i cui vantaggi sono però in parte vanificati se l'accreditamento dipende dal ricorso ad token crittografico, la c.d. "chiavetta" che si usava per il banking on line alcuni anni fa, e che i consiglieri della Corte stanno attualmente ritirando presso il CED in vista dell'introduzione del PCT. Il ricorso al token lascia perplessi, è un dispositivo superato, che è facile dimenticare o perdere per chi si sposta di continuo per lavoro e che ormai è largamente sostituito da app scaricate sullo smartphone in grado di generare codici temporanei di riconoscimento da parte dell'applicativo.

uffici di merito, periodicamente ne bloccano l'uso nei fine settimana e, non consentendo il ritmo di lavoro negli Uffici giudiziari prolungati test anteriori alla modifica evolutiva, rischiano di creare disservizi, talvolta gravi. Vanno riconosciuti anche dei pregi, sia per l'esistenza di un ormai collaudato e rapido sistema di deposito sul versante degli avvocati sia, sul versante dei consiglieri, perché il PCT permette a Consolle di lavorare anche off line contenendo per l'utente i rischi dell'iperconnessione, con la facoltà di differire le firme e controfirme digitali dei provvedimenti, e anche di cumularle, funzionalità che consentono una migliore organizzazione del lavoro ed è opportuno conservare anche nel Desk.

L'utilizzo di Microsoft Teams secondo le indicazioni del DGSIA nella celebrazione delle adunanze camerali civili e delle camerali penali non partecipate, de plano e presso la VII sezione penale in forza dei Protocolli di intesa nel corso del 2020, ha per la prima volta messo i consiglieri nelle condizioni di visualizzare - sia pure in modo molto parziale e su base di una adesione volontaria ed eventuale degli avvocati - gli atti regolamentari in una apposita cartella per ciascun ricorso, entro sottocartelle per la singola parte e per data di deposito, nell'ambito del canale di sezione e del sottocanale di udienza aperto dalla Cancelleria; in tale sede si visualizzano anche le eventuali requisitorie della Procura Generale. Si tratta tuttavia di atti digitalizzati, il cui originale è cartaceo, e fruibili da remoto solo al prezzo di una stancante lettura al terminale, in quanto meri files immagini non utilizzabili per ricerche testuali e non concepiti per essere letti a video.

E' chiaro che se per gli avvocati l'incentivo ad adottare il processo telematico consiste soprattutto nel fruire di un deposito dematerializzato degli atti con grande risparmio di tempo e risorse, è opportuno che l'introduzione del Desk dal lato magistrati avvenga di pari passo, al fine di assicurare loro e ai cancellieri l'incentivo della maggiore efficienza e razionalizzazione del lavoro. Nella scarsità di informazione disponibile, che questo scritto cerca di contribuire a colmare, pare che permangano ancora incognite sull'efficienza dell'accettazione dei depositi, confermate anche dai cancellieri partecipanti alla sperimentazione, e gli stessi tentativi di accesso al Desk da parte dei consiglieri, sia da remoto con laptop che dall'ufficio con macchine fisse, sono iniziati da pochi giorni. In sintesi, anche sul versante magistrati l'applicativo al momento richiede ulteriore sperimentazione e anche per tale ragione è concreto il rischio che il cronoprogramma subisca dilazioni, per assicurare allo strumento di lavoro, certo non la perfezione né la completezza delle sue potenzialità, ma una concreta affidabilità da cui partire per successive implementazioni.

In prospettiva, tenendo conto dell'occasione unica costituita dalle risorse a bilancio dello Stato 2021 e ulteriori previste nel Next Generation Plan approvato dal

Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2021<sup>22</sup> è opportuno sin d'ora cogliere l'occasione per una reingegnerizzazione del PCT, partendo dal presupposto che la tecnologia fondata sulla PEC è superata, non è qualificata né standard internazionale riconosciuto ai sensi del Regolamento (UE) n.910 del 2014<sup>23</sup> e, a breve, dovrà essere sostituito da una tecnologia di lavoro tramite accreditamento su portale e upload dei documenti.<sup>24</sup>

Sarebbe opportuno intervenire aggiornando l'architettura del motore di ricerca nell'importante banca dati Italgjureweb, a cura del CED, sia al fine di accogliere le future banche dati di merito<sup>25</sup> sia di introdurre processi di automazione che elevino l'efficienza della ricerca testuale sul testo delle decisioni, attualmente solo in minima parte massimate, secondo tecniche di *machine learning* e di *deep learning*.<sup>26</sup> Questo consentirebbe di alleggerire il lavoro dei consiglieri e dei magistrati dell'Ufficio del massimario, e a tutti i colleghi di fruire di una istantanea e più dettagliata ricerca nomofilattica, utile nel lavoro quotidiano soprattutto ai magistrati che operano nei piccoli uffici giudiziari con ruoli numericamente pesantissimi e che raramente dispongono di un ufficio del giudice e del processo. Verrebbero inoltre così raggiunti positivi effetti di giustizia predittiva (nel senso di prevedibilità della decisione), dal momento che, su abbonamento, anche gli avvocati hanno accesso alla banca dati e alle risposte ottenute attraverso il motore di ricerca, in particolare in quei settori ove ha peso l'economia del diritto ed una certa standardizzazione del contenzioso.<sup>27</sup>

### 3.1 L'importanza delle funzionalità telematiche della VI sezione.

Fermo restando che le linee guida del PCT in Cassazione non prevedono allo stato un'integrazione tra il Desk e il data base del SIC-Cassazione,<sup>28</sup> pare che nella versione base prevista per la sua introduzione il Desk del consigliere non preveda ancora le funzionalità necessarie per la sezione VI civile (c.d. "filtro"). Fermo restando che l'obiettivo minimo, alla portata, ma non ancora assicurato è far partire

---

<sup>22</sup> Cfr., *supra*, nota n.3.

<sup>23</sup> Cfr., *infra*, note nn.58 e ss. con riferimento al processo telematico penale.

<sup>24</sup> Può essere interessante anche valutare l'esperienza del processo telematico tributario, più recente del PCT, sviluppata per conto del MEF e non del Ministero della Giustizia da una società diversa da quella vincitrice dell'appalto per il PCT e che funziona proprio attraverso un portale previo accreditamento, seppure si tratta di un applicativo non ancora completo, soprattutto sul versante del magistrato (cfr. *infra*, § 5 del presente documento).

<sup>25</sup> C. Castelli, *Uffici giudiziari e intelligenza artificiale: nuove progettualità*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), ultimo accesso 22.1.2021.

<sup>26</sup> Per fare un esempio, la moderna architettura del motore di ricerca della Corte EDU, Hudoc, è stato completamente reingegnerizzato nel 2011-12, ed è consultabile all'URL <https://hudoc.echr.coe.int>, ultimo accesso 22 gennaio 2021.

<sup>27</sup> Approfondimenti sul tema, in C. Castelli, D. Piana, *Giusto processo e intelligenza artificiale*, Maggioli, 2019, 37 ss.

<sup>28</sup> Si rinvia a P. Gori, *Verso il processo telematico in Cassazione*, marzo 2020, [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), ultimo accesso 22 gennaio 2021.

in modo affidabile il PCT in Corte, con la possibilità di aggiungere funzioni in un ulteriori momenti secondo un condivisibile approccio *step by step* già sperimentato nel merito in cui il PCT è stato gradualmente esteso per aree, è opportuno fin d'ora evidenziare l'importanza della sezione VI nella "vita" di un ricorso in Corte, e il fatto che la sua copertura da parte del PCT potrebbe far conseguire nel massimo grado risparmi di risorse umane e di tempo, consentendo anche un rafforzamento del principio del giudice naturale precostituito per legge.

Attualmente, dopo l'iscrizione a ruolo presso la Corte di Cassazione civile, il ricorso passa attraverso la Sezione VI, a sua ripartita in sottosezioni, una per ciascuna sezione semplice, ove viene predisposto un "fascicolo d'ufficio" cartaceo. Questo è oggetto di un primo sommario spoglio affidato dal Presidente titolare della VI al Presidente Coordinatore di ciascuna sottosezione che, se considera il ricorso di elevata complessità (ad. es. per numero elevato di motivi, parti, presenza di articolati ricorsi incidentali), provvede ad assegnarlo senz'altro alla Sezione ordinaria competente per materia attraverso un timbro-decreto datato e sottoscritto apposto sulla copertina. La pronta rimessione alla Sezione semplice avviene per circa un terzo dei fascicoli e, dunque, la possibilità di editare velocemente il decreto precompilato di rimessione è una funzione che è opportuno inserire quanto prima nel Desk per consentire un congruo risparmio di tempo al Coordinatore e una funzionale velocità di adempimento. I restanti due terzi dei fascicoli sono ripartiti dal Coordinatore della sottosezione in quantitativi numericamente omogenei<sup>29</sup> e assegnati al singolo consigliere addetto alla sottosezione con un decreto-timbro datario. Anche questo decreto è funzione tanto semplice quanto utile che è opportuno inserire nel Desk.

Subito dopo l'iscrizione a ruolo la Cancelleria prepara un apposito "fascicoletto di VI" cartaceo, diverso e più leggero del futuro ed eventuale "fascicolo d'ufficio" cartaceo della Sezione semplice con gli "atti regolamentari", composto essenzialmente da ricorso (con allegata notifica e attestato di deposito), controricorso (munito di relata di notifica e deposito) e sentenza impugnata conforme (con attestazione di deposito, o relata di notifica per i termini di impugnazione brevi). La ragione pratica di questa attività è data dal fatto che il "fascicoletto di 6a" consente al Consigliere, a fronte di un'elevata mole di fascicoli assegnatigli, un secondo (dopo il primo del Coordinatore) più rapido spoglio<sup>30</sup> ed eventualmente un

---

<sup>29</sup> I criteri di assegnazione, discrezionali, secondo una buona prassi sono legati alla omogenea tipologia del contenzioso, alla connessione soggettiva o oggettiva con altri processi, e ad una "pesatura" del fascicolo, sia pure empirica.

<sup>30</sup> L'attività di spoglio consiste nell'esame del contenuto del fascicolo, a partire dalla introduzione tempestiva degli atti regolamentari, notifiche, depositi, individuazione dei motivi di ricorso, eccezioni in controricorso, eventuali motivi nel ricorso incidentale ed eccezioni nel controricorso a

più leggero materiale trasporto dei documenti in Corte e fuori dall'ufficio. La digitalizzazione degli atti comporterebbe la possibilità di evitare duplicazioni di adempimenti, sia da parte dei cancellieri nella preparazione degli atti regolamentari sia da parte dei consiglieri nell'attività di spoglio svolta un'unica volta, le cui risultanze potrebbero essere conservate in un documento informatico inserito nel Desk.<sup>31</sup> La particolarità di questo necessario "passaggio di testimone" del lavoro svolto a monte, è dato dal fatto che nell'attuale organizzazione di lavoro in Corte il consigliere non è titolare di un suo ruolo esclusivo come un giudice del merito, e le assegnazioni, udienza per udienza, avvengono attraverso un apposito ufficio spoglio presso la sezione semplice e attraverso la selezione di un quantitativo minimo di ricorsi da decidere presso la sottosezione filtro. Ciò consentirebbe un ulteriore risparmio di adempimenti e di risorse umane quantitativamente scarse a fronte dell'elevato contenzioso pendente.

E' anche auspicabile che il Desk preveda una funzione telematica che consenta al consigliere non solo la stampa del singolo documento o atto che compone il fascicolo, ma anche una pratica opzione unica (una sorta di "pulsante rosso") per la stampa unitaria di tutti gli atti regolamentari presenti nel fascicolo.

#### **4. Precondizioni per il successo del PCT presso la Suprema Corte.**

Mentre prosegue la fase sperimentale sia sul versante dei depositi che del Desk, è nel frattempo importante lavorare in parallelo per assicurare il raggiungimento delle precondizioni per il successo del PCT in Corte. La prima, solo apparentemente banale, è l'efficienza delle macchine assegnate ai consiglieri negli anni, necessariamente laptop in quanto già prima della pandemia le postazioni di lavoro fisse in Corte erano insufficienti a fronte del numero dei consiglieri e l'allargamento della pianta organica in corso di copertura non potrà che acuire questa sproporzione se si dovesse rinunciare al lavoro da remoto. Le macchine sono state

---

ricorso incidentale, questioni rilevabili d'ufficio, e nella proposta di decisione da sottoporre al collegio giudicante.

<sup>31</sup> Può essere utile un breve riferimento comparativo all'esperienza organizzativa informatica di scrittura e conservazione documenti interni presso la Corte EDU: "Il DM è il database utilizzato per effettuare e conservare tutto il lavoro di scrittura dei singoli provvedimenti, da quelli iniziali alla decisione finale. In DM sono contenuti tutti gli atti dei fascicoli e tutti i provvedimenti, sia in corso di redazione sia già firmati e pubblicati, in relazione al singolo fascicolo. Nello stesso database sono eventualmente inseriti anche semplici bozze, schede riassuntive e appunti vari aggiornati nel tempo (2.0, 3.0, ecc.) su supporto modificabile – ma, di regola, non sovrascrivibile – al fine di limitare al massimo la dispersione del lavoro già svolto dal singolo giurista e renderlo fruibile da chi, successivamente, sarà incaricato di proseguire nell'attività redazionale. Gli atti delle parti provenienti dall'esterno sono, generalmente, scansionati.", P. Gori *Organizzazione del lavoro nella Corte Edu, riforme e buone prassi per l'Italia*, 118 e ss. in AA.VV., *La Corte di Strasburgo*, a cura di F. Buffa e M.G. Civinini, speciale QG (2019).

fornite in passato pensando essenzialmente alla video scrittura e ricerca su banche dati, ma oggi non sempre sono adeguate al continuativo uso in videoconferenza da remoto e con il processo telematico. In non pochi casi i laptop d'ufficio<sup>32</sup> sono stati sostituiti dai consiglieri con pc privati, soprattutto durante la pandemia in quanto maggiormente fruibili per schermo più grande e contenuti aggiornati necessari per estensive ricerche on line e lunghe videoconferenze di lavoro, oltre che per la classica lavorazione di documenti testo.

Tuttavia, anche per i rischi di sicurezza dei dati, connessi all'utilizzo di prodotti commerciali client, è preferibile l'utilizzo dell'account @giustizia per accedere agli applicativi incluso MTeams per i collegamenti video di lavoro. Anche per il PCT, è raccomandabile - ove la macchina non sia obsoleta -, l'utilizzo di macchine ministeriali per una migliore e costante fruizione degli aggiornamenti di sicurezza e per le modifiche migliorative connesse alla PEC, oltre che per l'uso di software con licenze ministeriali per una omogeneità di formati dei documenti confezionati e condivisi. Lo stesso software infatti dev'essere standardizzato al più alto grado possibile, per classe e configurazione, così da facilitare l'interoperabilità tra dispositivi e, nel caso di collegamenti video di udienza o comunque di lavoro, questo ha un notevole impatto sulla fluidità del flusso dati, riducendo ritardi video, e contribuendo a limitare le alterazioni del suono. Nulla di nuovo, si tratta di elementi tecnici che trovano ampia ricognizione anche nel diritto dell'Unione Europea, dettagliati da tempo soprattutto in materia di cooperazione internazionale,<sup>33</sup> ma che, nell'esperienza ormai di diversi mesi di lavoro in presenza in Corte misto a smart working, non pare di poter dare per acquisiti.

Al di fuori dall'ufficio, ulteriore preconditione è la connessione ad una rete dati efficiente, essenzialmente rimessa alla cura del singolo che ne fruisce, ma, per quanto riguarda il lavoro all'interno della Corte, la richiamata insufficienza di postazioni fisse collegate con cavi di rete e muniti di dispositivo audio e video comporta di frequente l'utilizzo dei laptop d'ufficio<sup>34</sup> in alternativa agli smartphone per celebrare le adunanze da remoto e perciò il lavoro di manutenzione delle linee

---

<sup>32</sup> In molti casi si tratta dei subnotebook Lenovo Thinkpad X230 del 2012 e X250 del 2015 e, in disparte dalla percezione del segnale 5G e dalla fruibilità del software aggiornato con la modesta memoria disponibile, il loro ridotto schermo non è consigliabile per un lavoro protratto per molte ore al giorno, anche on line e spesso in videoconferenza.

<sup>33</sup> Cfr. Convenzione del 9 maggio 2000 sulla mutua assistenza nelle controversie penali tra Stati UE, Art. 10; Regolamento del Consiglio (EC) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 sulla cooperazione tra Corti nazionali nell'assunzione della prova in materia civile e commerciale, Art. 10(4) e 17(4); Direttiva del Consiglio n. 2004/80/EC del 29 aprile 2004 sulla compensazione in favore delle vittime di delitti, Art. 9(1); Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 n. 861/2007 istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Art. 8 e 9(1); Direttiva 2012/29/EU del 25 ottobre 2012 del Parlamento Europeo, che ha sostituito la Decisione quadro del Consiglio n. 2001/220/JHA.

<sup>34</sup> Un MacBook privato ad esempio non può navigare nella rete della Corte in quanto non riconosciuto ma solo su connessione privata tramite modem ove ne sia munito.

e dei molti punti rete esistenti nelle aule è centrale e non risulta ancora soddisfacente.

Urge al proposito una ricognizione e il potenziamento delle linee e dei cavi di rete, non solo in vista dell'uso del PCT da laptop nelle aule delle camere di consiglio, ma anche per consentire con efficienza la antecedente e spesso concomitante celebrazione delle adunanze in videoconferenza. Esistono attualmente numerosi punti rete collegati da fibra ottica, disseminati in molte aule della Corte, ma questi sono oggi solo in minima parte attivati, pare per limitare il rischio che l'accesso incontrollato di computer privati infetti da virus possa danneggiare altre macchine, anche fisse e di Cancelleria. Orbene, l'accessibilità alla rete da parte dei computer dei consiglieri è una priorità, mentre il contenimento e l'eliminazione di virus può essere attuato via software nella rete. Mancano infatti adeguati hot spot per il collegamento WiFi che possano coprire le esigenze di un efficiente collegamento per la videoconferenza e la consultazione di atti nei canali di MTeams e in futuro del Desk, condizione acuita dal fatto che nella ridotta disponibilità di postazioni fisse di lavoro per i consiglieri è indispensabile l'uso interconnesso del portatile.

Decisivo sarà poi il ruolo della formazione PCT dei cancellieri e dei consiglieri, non limitato alla materialità tecnica dell'accesso all'applicativo e della sua fruizione base nella scrittura e deposito, comunque non scontata soprattutto per chi in sede amministrativa o giudicante non ha già sperimentato il telematico nel merito. Si pensi alla consapevolezza della misura in cui il processo telematico può incidere sull'organizzazione del lavoro quotidiano e, in prospettiva, anche sul controllo del proprio lavoro in termini di verifica delle pendenze, dei termini di deposito, delle statistiche. A questo proposito chi scrive negli anni di lavoro in primo grado ha potuto apprezzare l'apporto al successo del PCT fornito dal locale Ordine degli avvocati attraverso la formazione dei magistrati, la predisposizione insieme dei frasari, dei modelli, dei punti di motivazione ripetitivi, esportati in favore dei colleghi e importati per integrazioni. Questa attività quotidiana è stata decisiva soprattutto nel 2014, anno in cui si è compiuta l'obbligatorietà del deposito telematico avanti ai Tribunali, e di cui è ancora utilissima la ricognizione per evitare di riprodurre in Corte di cassazione criticità già occorse e risolte, di cui non sempre vi è memoria.<sup>35</sup>

Sotto questo aspetto, non pare pienamente soddisfacente che la Corte abbia limitato ad appena due consiglieri per ciascuna sezione l'accesso alla sperimentazione del telematico. A parere di chi scrive sarebbe stato opportuno raccogliere tutte le disponibilità manifestate dai consiglieri senza rifiutarne alcuna per favorire la

---

<sup>35</sup> Al proposito, si segnala il materiale on line disponibile sui siti [www.processociviletelematico.it](http://www.processociviletelematico.it), ultimo accesso 22 gennaio 2021; <http://ilprocessotelematico.it>, ultimo accesso 22 gennaio 2021; centro studi processo telematico, <https://www.cspt.pro>, ultimo accesso 22 gennaio 2021.

maggior partecipazione possibile e, con essa, una maggior diffusione nella Corte dell'informazione e della consapevolezza delle problematiche alla base delle modifiche evolutive, delle soluzioni adottate, della qualità e quantità del lavoro svolto per porvi rimedio e all'inverso stimolare dal basso l'agire tempestivo ed efficiente.

Infine, una mera formazione iniziale al PCT, sia che venisse svolta dal CED, sia da avvocati sia da tecnici del DGSIA, non sarebbe comunque sufficiente, è necessario un funzionale e continuativo servizio di assistenza tecnica come più volte insistentemente richiesto dai colleghi, non solo della Corte.<sup>36</sup> A questo proposito, in generale andrebbe probabilmente ripensato il sistema dell'Helpdesk con apertura dei ticket e, a monte del singolo appalto, bisognerebbe puntare a limitare l'esternalizzazione dell'assistenza avendo cura di non disperdere troppo sul territorio le poche risorse disponibili per concentrarle negli uffici chiave al fine di offrire da lì un servizio costante, efficiente, senza interruzioni sul territorio al singolo magistrato o cancelliere, e così di riflesso assicurare agli avvocati e ai cittadini tempi rapidi e procedure snelle di risoluzione delle criticità occorse. Nello specifico, la Corte di Cassazione è l'unico ufficio giudiziario a godere della presenza interna del Centro elettronico di documentazione e così di colleghi, amministrativi e del personale tecnico che vi si dedicano specificamente. La Corte gode pertanto di una rara risorsa interna che, da un lato, merita di essere ulteriormente valorizzata durante la transizione al PCT di legittimità e, dall'altro, può offrire maggiori informazioni e assistenza utili al positivo superamento delle criticità iniziali e anche sullo stato di avanzamento della digitalizzazione del processo.

##### **5. Intermodalità con gli altri processi telematici già esistenti: Amministrativo e Contabile (funzione regolatrice della giurisdizione) e Tributario (funzione di legittimità).**

Peculiarità del processo telematico presso la Corte di Cassazione sarà il dover operare in necessaria intermodalità con gli altri processi telematici esistenti. Specularmente, l'avvocato cassazionista dovrà tener conto delle differenze anche tecniche esistenti nel predisporre e depositare un ricorso telematico avanti il giudice

---

<sup>36</sup> Cfr., Associazione Nazionale Magistrati, Il Processo Telematico e i Disservizi della Consolle, documento pubblicato il 21 gennaio 2021, reperibile su [www.associazionemagistrati.it](http://www.associazionemagistrati.it), ultimo accesso 22 gennaio 2021.

civile secondo le regole di Consolle e del PCT di merito, piuttosto che amministrativo seguendo le regole del PAT,<sup>37</sup> o contabile con le regole di GIU.DI.CO.<sup>38</sup> o, ancora, tributario secondo le specifiche del PTT.<sup>39</sup> Con riferimento al PCT civile di merito di cui quello di Cassazione è una derivazione con delle peculiarità soprattutto dal lato magistrato, non dovrebbero esserci particolari problemi. Le due giurisdizioni amministrative e contabile hanno loro sistemi, non sviluppati dalla Netservice sebbene con architettura simile al PCT. Inoltre, l'intermodalità sarà comunque numericamente limitata dal momento che i due processi telematici in parola si incroceranno con il PCT di Cassazione essenzialmente ai fini della trasmissione dei dati dei fascicoli di merito in sede di regolamento di giurisdizione.

Il rapporto con il processo telematico tributario (PTT) sarà più complesso.<sup>40</sup> Innanzitutto, attraverso il Desk del consigliere passerà un intero grado di giudizio tributario, quello di legittimità, l'unico grado rientrante nell'alveo della giurisdizione del giudice ordinario dopo due gradi di merito nell'ambito della giurisdizione tributaria. Ciò comporterà la necessaria trasmissione di fascicoli telematici sia dal grado di appello verso quello di legittimità ex art.369 cod. proc. civ., sia in senso inverso per effetto della cassazione con rinvio ai sensi dell'art.383 cod. proc. civ., tanto al secondo quanto al primo grado, oltre che di trasmissione del dispositivo ex art.388 cod. proc. civ..<sup>41</sup>

In secondo luogo, con l'introduzione del PCT di legittimità sarà elevato il numero dei nuovi ricorsi per cassazione iscritti come nativi digitali e depositati telematicamente in materia tributaria.<sup>42</sup>

---

<sup>37</sup> Con riferimento al Processo Amministrativo Telematico, l'articolo 7 comma 4 del d. l. n. 168 del 2016 sull'efficientamento della giustizia ha disposto che il deposito telematico sia obbligatorio per i nuovi procedimenti introdotti con ricorsi depositati avanti al TAR, Consiglio di Stato e CGARS dal 1 gennaio 2017, e dal 1 gennaio 2018 e si applica anche per i ricorsi che erano stati proposti prima del 1 gennaio 2017, con depositi di atti e documenti eseguiti in forma digitale secondo le regole del PAT.

<sup>38</sup> L'applicativo della Giustizia Digitale Contabile, è stato introdotto per gradi a partire dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, inizialmente per il deposito degli atti e poi anche per l'accesso al fascicolo con un sistema di autenticazione SPID.

<sup>39</sup> Il PTT è divenuto obbligatorio a partire dal 1 luglio 2019, per effetto dell'introduzione dell'art.16 bis del d.lgs. 546 del 1992 ad opera del decreto fiscale 2019.

<sup>40</sup> Cfr. *Dossier - Contenzioso tributario e Processo Telematico 2020. Dalla riforma del contenzioso al processo tributario telematico: tutte le novità in vigore nel 2020*, in [www.fiscoe-tasse.com](http://www.fiscoe-tasse.com), ultimo accesso 22 gennaio 2021.

<sup>41</sup> La ratifica dei Protocolli d'intesa di ottobre 2020 anche da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, non aderente a quelli del mese di aprile, è un significativo apporto aggiuntivo alla transizione al digitale soprattutto in materia di ricorsi pendenti avanti alla sezione tributaria in cui molto spesso una delle parti è difesa dall'Avvocatura.

<sup>42</sup> Sul versante della sperimentazione dei depositi, i primi atti introduttivi telematici in materia tributaria sono stati depositati in questi giorni, sulla base dei nuovi schemi XSD.

In terzo luogo, si porrà la rilevante questione di valutare se digitalizzare in toto o in parte il grande numero di ricorsi già pendenti presso la sezione tributaria, che attualmente ammonta ad oltre 50.000 unità ed è pari all'incirca alla metà dell'intero contenzioso civile. I files così ottenuti, anche in forza di Protocollo d'intesa, non potranno comunque essere atti introduttivi e successivi nativi digitali, ma saranno necessariamente digitalizzati ossia file immagine riproductivi del cartaceo preesistente, molto pesanti da caricare sul PCT e da lavorare, nonché di modesta fruibilità per i consiglieri, a meno che non vengano previste specifiche tecniche adatte a ricerche testuali nei documenti,<sup>43</sup> sommari, librerie e riduzioni dimensionali dei files idonee a creare ordine nel fascicolo d'ufficio.

In quarto luogo il processo telematico che verrà introdotto in Corte a breve dovrà al più presto "dialogare" con l'applicativo già in uso presso la separata giurisdizione tributaria, che ha caratteristiche tecniche molto diverse dal PAT del giudice amministrativo, dal GIU.DI.CO. contabile e dalla Consolle del PCT, tutti sistemi fondati sulla PEC, dal momento che si tratta di una più moderna architettura fondata sul portale e upload, pensata per il lavoro on line, che ha formalità diverse le quali possono trarre in inganno l'avvocato che dopo due gradi di merito debba, con formalità diverse e 4 PEC per il deposito, procedere a ricorrere in Cassazione. Anche il materiale passaggio del contenuto del fascicolo di merito alla Cassazione è collegato alla questione delle specifiche tecniche ministeriali, con fascicoli diversi tra merito e legittimità a livello di contenuto documentale e con specifiche sulla formazione del documento informativo diverse.<sup>44</sup> Specularmente, la cassazione con rinvio, per le diverse specifiche tecniche, potrebbe imporre al PTT di dover accettare le PEC.

Il PTT è stato concepito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e non dal Ministero della Giustizia e, in particolare, è stato realizzato dalla SOGEI, una s.p.a. quotata in borsa controllata interamente dal MEF del quale è società in house. E' richiesta la registrazione a monte sul sistema informativo SIGIT e l'utente entra direttamente da un portale attraverso accreditamento (con il codice fiscale, giustamente) e la password. Tuttavia, nonostante sia trascorso un anno e mezzo circa dall'introduzione della sua obbligatorietà, il versante del magistrato con il redattore dei provvedimenti sulla base di schemi e intestazioni è ancora incompleto, e oltretutto prevede un procedimento di apposizione della firma/controfirma digitale più macchinoso di quello presente sul PCT, il quale dispone anche della firma multipla. Il PTT richiede anche un paio di minuti per l'apposizione di ciascuna firma al singolo documento,<sup>45</sup> tempi e soluzioni adatte

---

<sup>43</sup> La più comune compatibile con i formati è il "searchable pdf", file creabile anche attraverso scannerizzazione di documento cartaceo con OCR attraverso software diffusi e anche open source.

<sup>44</sup> L. Sileni, autore con N. Gargano de *Il Codice del PCT Commentato*, Giuffrè, 2a edizione, 2020.

<sup>45</sup> Anche dal lato degli avvocati nel PTT tutti i documenti devono essere firmati singolarmente, a differenza del PCT che prevede la firma solo per determinati fondamentali atti.

per un numero di provvedimenti piuttosto ridotto e proporzionato ad un numero di ricorsi più contenuto di quello delle pendenze avanti la Suprema Corte. Un ulteriore condizionamento per il magistrato che usa PTT è la necessità di lavorare on line per poter consultare il fascicolo, salva naturalmente la possibilità di caricare il documento preformato sull'applicativo per poi apporre la firma separatamente. In disparte dal tema della sicurezza della trasmissione dei dati del fascicolo e della decisione via web, è cruciale l'efficienza della rete perché possa essere consentita l'effettiva costante fruibilità dell'applicativo, come noto non omogenea sul territorio nazionale, in particolare quando alla consultazione del fascicolo e scrittura si unisce il flusso dati della celebrazione dell'udienza da remoto.

Non risulta che, vista la fase di sperimentazione dei depositi e del Desk non ancora conclusa, si sia ancora definito con il MEF un coordinamento tecnico per il regolamento dei flussi informatici, che richiederà inoltre sul piano delle fonti un apposito decreto interministeriale.

## **6. Proiezioni sul processo penale telematico.**

Benché vi fossero stati progressi negli ultimi anni, è comunemente riconosciuto che rispetto al civile la giustizia penale è entrata nel turbine della pandemia in forte ritardo sulla telematizzazione, con segmenti di informatizzazione parziale del procedimento e del processo, integrati molto poco tra loro, in attesa di palinogenetica compiuta esecuzione dell'appalto per lo sviluppo del processo penale telematico.<sup>46</sup> A partire da marzo 2020 si è quindi assistito ad una continua corsa contro il tempo, sia sul versante della celebrazione di almeno parte delle udienze da remoto attraverso l'applicativo MTeams - prodotto commerciale di cui il Ministero aveva già le licenze ma non specificamente concepito per le esigenze della giurisdizione, soprattutto penale<sup>47</sup> - sia dei depositi telematici da parte degli avvocati attraverso apposito portale (PDP)<sup>48</sup> tramite accreditamento, per la prima

---

<sup>46</sup> C. Morelli, *Giustizia digitale, i piani del ministro Bonafede*, 2019, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), ultimo accesso 22 gennaio 2021; R. Patscot, Slides power point su *Il Portale delle Notizie di Reato e il PPT, la sperimentazione del sistema integrato in TIAP presso la Procura di Napoli*, reperibili su [www.procura.bologna.giustizia.it](http://www.procura.bologna.giustizia.it), ultimo accesso 22 gennaio 2021; M.C. Amoroso, *La magistratura al tempo dei sistemi informatizzati. Autonomia ed indipendenza 2.0*, 2017, in [www.aredg.it](http://www.aredg.it), ultimo accesso 22 gennaio 2021; AA.VV., *Presente e futuro dell'informatizzazione del processo penale*, in *La Magistratura 2017* in [www.associazionemagistrati.it](http://www.associazionemagistrati.it), ultimo accesso 22 gennaio 2021.

<sup>47</sup> "Specific technological instruments conceived by a legal design task force are recommended in order to comply fully with the right to a fair trial and the right to privacy." Gori, P., Pahladsingh, A. *Fundamental rights under Covid-19: an European perspective on videoconferencing in court*. ERA Forum 21, 577 (2021).

<sup>48</sup> Il portale è accessibile al seguente URL, [https://pst.giustizia.it/PST/authentication/it/pst\\_ar.wp](https://pst.giustizia.it/PST/authentication/it/pst_ar.wp), ultima visualizzazione 22 gennaio 2021.

volta vengono caricati atti non solo digitalizzati ma anche in determinati casi nativi digitali.

Con riferimento alla Corte di Cassazione, si è già dato conto dell'importante contributo della Procura Generale alla stipula dei Protocolli d'intesa e all'avvio della sperimentazione dei depositi telematici per il PCT, come pure della previsione di cui all'art.23 comma 8 bis del d.l. n.137 del 2020, secondo il quale il sostituto Procuratore Generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo PEC, che la cancelleria provvede a inviare, sempre via PEC, ai difensori delle parti.

Inoltre, l'art.23 citato ha introdotto ulteriori novità procedurali propedeutiche all'avvio del processo penale telematico.<sup>49</sup> Alla deliberazione si procede anche attraverso videoconferenza e il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio, non si applica l'articolo 615 comma 3 c.p.p., il dispositivo è comunicato alle parti e, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato in caso di collegamento da remoto sottoscrive il dispositivo.

L'art.24 del "decreto ristori" ha poi dettato disposizioni importanti in materia di deposito telematico di atti penali, sia pure in termini che hanno dato già luogo a questioni interpretative non omogenee. Viene essenzialmente individuato un duplice metodo di deposito telematico alternativo: da un lato, ai commi 1 e 2 della disposizione, per memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p. è previsto l'uso del portale del processo penale telematico (PDP) previo decreto del DGSIA<sup>50</sup>, una vera e propria anticipazione del futuro PTT. Dall'altro, ai commi 4 e 5 dell'art.24 citato, in via residuale e per la

---

<sup>49</sup> Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli art. 127 e 614 c.p.p., la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o lo stesso PG faccia richiesta di discussione orale entro il termine di 25 giorni prima dell'udienza presentata a mezzo PEC alla Cancelleria.

<sup>50</sup> Il primo comma dell'art.24 del d.l. n.137 del 2020 dispone: "1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento."

durata della pandemia<sup>51</sup> viene fatto riferimento alla PEC al fine di ottenere il valore legale del deposito dell'atto. In particolare, in forza dell'art. 24, comma 4, d.l. n.137/2020, la Corte di Cassazione ha comunicato gli indirizzi PEC per il deposito facoltativo con valore legale di atti, documenti e istanze penali nel periodo emergenziale.

Ulteriori atti,<sup>52</sup> come ad es. la nomina del difensore, la rinuncia o la revoca del mandato di cui all'art.107 cod. proc. pen., sono stati successivamente individuati per il loro deposito telematico facoltativo attraverso il portale PDP.<sup>53</sup>

La dicotomia prevista dal d.l. n.137 del 2020 nel regime temporaneo per il contrasto alla pandemia, da un lato del deposito telematico di individuati atti, istanze e documenti a mezzo PEC e, dall'altro, di deposito tramite portale PDP ha creato già sollevato criticità che attendono un assestamento giurisprudenziale.<sup>54</sup> Sotto questo aspetto, nel bene e nel male il PCT in Cassazione - anche per il ritardo con cui segue quello di merito - può essere un autentico laboratorio con proiezioni sulle sfide future della informatizzazione della giustizia penale, al fine di conservare le esperienze maturate, da ultimo nel delicato settore dell'archivio digitale delle intercettazioni (ADI),<sup>55</sup> e proiettare il futuro processo penale telematico oltre il gestore documentale unico nazionale esistente (TIAP) le cui specifiche e architettura condizionano la sua stessa interoperabilità con gli altri sistemi informatici penali, tra cui la banca dati del sistema informatico della cognizione penale

---

<sup>51</sup> Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

<sup>52</sup> Cfr. art.24 comma 2 del "decreto ristori": " 2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1."

<sup>53</sup> Tali atti sono stati individuati, in applicazione dell'art. 24, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n.176 del 2020 ad opera del DM 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. 21 gennaio 2021.

<sup>54</sup> Una decisione recente sulla questione è Cass. Sez. 1 penale, Sentenza n. 32566 del 19 novembre 2020, con cui è stata dichiarata in sede cautelare l'inammissibilità del deposito di motivi nuovi a mezzo PEC con atto depositato dopo l'entrata in vigore dell'art. 24 comma 4 del d.l. n. 137 del 2020 - disposizione che introduce la possibilità di deposito telematico degli atti -, ma prima dell'emanazione del provvedimento tecnico del DGSIA necessario per abilitare il deposito a mezzo PEC previsto dai co. 4 e 5 della disposizione da ultimo citata. La ricostruzione del deposito a mezzo PEC presso la Suprema Corte e il suo rapporto con il PPT è oggetto di critica nella nota a sentenza a firma di G. Briola, M. Arienti e M. Picotti, *La cassazione delle PEC. Necessari rimedi in sede di conversione del decreto ristori?*, in *Giurisprudenza Penale* (11) 2020.

<sup>55</sup> Dal 1 settembre 2020 è operativa la nuova disciplina delle intercettazioni dettata dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7, di conversione del d.l. n.161 del 2019 che a sua volta ha modificato il d.lgs. n.216 del 2017.

(SICP),<sup>56</sup> limiti notevoli anche quando auspicabilmente diventerà accessibile da remoto per i difensori.

E' importante fare tesoro dell'esperienza del PCT di Cassazione in primo luogo con riferimento alla PEC che, durante la fase emergenziale, è stata ancora individuata come strumento per il deposito telematico di numerosi atti penali<sup>57</sup> pur essendo una tecnologia non più attuale e soprattutto non riconosciuta a livello internazionale. Il sistema digitale PEC, a base CAD, è diffuso in Italia, ma in sé non è riconosciuto a livello internazionale, a differenza di altre tecnologie di firma elettronica qualificata. Infatti, ai sensi del Regolamento (UE) n.910 del 2014 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) che delinea il quadro comune normativo europeo per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica all'interno dell'Unione Europea,<sup>58</sup> la PEC va considerata un servizio elettronico di recapito certificato ma non qualificato. L'eIDAS è stato implementato in Italia attraverso il sistema di autenticazione del sistema pubblico di identità digitale (SPID), che può essere usata per l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche Amministrazioni dell'Unione che richiedono credenziali di livello 2 o 3.<sup>59</sup> Della necessità di passare al più presto a tale nuova tecnologia c'è piena consapevolezza in vista del PTT, e infatti anche il portale per il deposito degli atti penali prevede oltre all'autenticazione tramite smart card in futuro anche l'utilizzo di SPID, sebbene l'innovazione non sia ancora operativa.

Questa transizione verso lo standard unionale è tanto più importante in quanto è in corso di adozione un nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione. Nell'ambito di questo Regolamento verrà istituito un sistema informatico di comunicazione in processi transnazionali civili e penali (sistema e-CODEX) e verrà modificato il Regolamento EU n.1726 del 2018 per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questa integrazione digitale tra ordinamenti nazionali non sarà limitata al diritto civile, come si evince dalla lettura

---

<sup>56</sup> La banca dati contiene tutti i dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale ed assicura l'informazione ai vari attori dell'azione penale, sia della fase cognitiva sia di quella esecutiva, in sostituzione dei registri cartacei non più esistenti, sicché i relativi estratti sono idonei a comprovare l'avvenuta iscrizione delle notizie di reato, Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 40500 del 2019.

<sup>57</sup> Riferimento ancora all'art. 24 commi 4 e 5 del d.l. n.137 del 2020, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176.

<sup>58</sup> Cfr. <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas>, ultimo accesso 21.1.2021.

<sup>59</sup> Cfr. <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas/spid-verso-eidas>, ultimo accesso 22 gennaio 2021.

della comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2020, in particolare nel paragrafo della “cassetta degli attrezzi” dedicato specificamente alla “giustizia penale digitale”.<sup>60</sup>

La chiave è senza dubbio quella della cooperazione e scambio di informazioni nelle indagini penali,<sup>61</sup> ma presuppone - per avere materiale informativo da scambiare in modo efficiente - tutta una serie di adempimenti digitali nel procedimento e nel processo penale dei singoli Stati. A tal fine, l'utilizzo di applicativi che rispettino lo standard eIDAS è essenziale, con conseguente necessità di applicare in via temporanea sui server software che rendano compatibile anche la PEC ma, in prospettiva, di pensare al suo superamento.

---

<sup>60</sup> Cfr. § 3.6 “Digital Criminal Justice” della comunicazione del 4 dicembre 2020 COM (2020) 710, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Digitalisation of justice in the European Union: A toolbox of opportunities.

<sup>61</sup> Cfr. anche SWD (2020) 541, documento di lavoro dello Staff della Commissione UE sulla valutazione di impatto che accompagna la proposta relativa al sistema e-CODEX.